



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	0054
del	21 GEN. 2020

Oggetto: *P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO), IN ATTUAZIONE DEL D.M. 774 DEL 04.09.2019. Convenzione con l'Istituzione Scolastica II.SS. "V. Bachelet - G. Galilei" in Gravina in Puglia BA, per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento degli allievi iscritti agli Istituti medesimi e la ASL BARI.*

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo di Direzione Generale – Direzione Sanitaria Aziendale, Avv. Gianpaolo Parisi e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

VISTO CHE:

- la ASL di Bari ha dato la disponibilità agli Istituti Scolastici a stipulare apposite Convenzioni, per diventare soggetti ospitanti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro);
- con deliberazione n. 1798 del 09.11.2018, la ASL di Bari ha provveduto a determinare una procedura esecutiva per l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno delle strutture preposte della medesima ex D.Lgs. 77/2005 e L. 107/2015;
- con deliberazione n. 2292 del 25.11.2019, la Direzione Generale ha ritenuto opportuno aggiornare i percorsi di alternanza scuola-lavoro ex D.Lgs. 77/2005 e L. 107/2015 ed adeguarsi alle disposizioni precisate dal D.M. n. 774 del 04.09.2019, nel quale sono state ridefinite le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi 784, 785, 786, 787. della legge 30 dicembre 2018, n.145;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	AVV. GIANPAOLO PARISI	
IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.	DOTT.SSA SIMONA MUDONI	

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in prefazione, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare la convenzione con l'Istituzione Scolastica II.SS. "V. Bachelet - G. Galilei" in Gravina in Puglia BA in Mola di Bari, per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento degli allievi iscritti all'Istituto medesimo e la ASL BARI, così come firmata digitalmente ed allegata al presente provvedimento deliberativo;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente provvedimento saranno posti a carico delle diverse Istituzioni Scolastiche;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle convenzioni che verranno poste in essere;
- di rimettere a carico dell'Istituzione Scolastica II.SS. "V. Bachelet - G. Galilei" in Gravina in Puglia BA la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione delle diverse convenzioni, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto degli atti convenzionali o ad esse riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalle convenzioni in oggetto, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Istituzione Scolastica II.SS. "V. Bachelet - G. Galilei" in via Bachelet s.n. Gravina in Puglia BA;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che lo stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

I.I.S.S. "V.BACHELET-G.GALILEI" -GRAVINA IN PUGLIA
Prot. 0000699 del 17/01/2020
(Uscita)

Tra

L'Istituzione Scolastica I.I.S.S. "V. BACHELET – G. GALILEI" con sede in Gravina in Puglia (BA) via Bachelet, s.n., codice fiscale 91053010723, d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella SARPI, nata a Gravina in Puglia (BA), il 20/10/1959, codice fiscale SRPNNL59R60E155F;

e

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari con sede legale in Bari (BA), via Lungomare Starita 6, Partita IVA 06534340721, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio SANGUEDOLCE, nato a Lecce (LE), il 27/10/1962, codice fiscale SNGNTN62R27E506A;

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta di su proposta dell'istituzione scolastica;

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato;
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente **tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor esterno**;
4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica;
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e ss.mm.ii.
7. Ogni studente impegnato nel percorso riceve, prima del suo ingresso nelle strutture del soggetto ospitante, una formazione generale ed una formazione specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art.37, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'art.37, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
8. Il soggetto ospitante ha valutato i rischi per la salute e la sicurezza degli studenti in regime di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), in relazione alle sue strutture ed ai relativi progetti formativi offerti, ascrivendoli a "rischio basso", da cui discende l'obbligo di una formazione specifica integrativa di n.4 (quattro) ore; ad eccezione dei progetti formativi che prevedono l'accesso degli studenti ai "Laboratori di Analisi, Citopatologia ed Emotrasfusionale", per i quali è necessaria - prima dell'ingresso dello studente in tali sedi - una formazione specifica integrativa di n.8 (otto) ore, potendo definire detta attività di alternanza "a rischio medio";

9. La proporzione numerica studenti/tutor non deve superare il rapporto di 12 a 1 per le attività a rischio basso e di n.8 a 1 per le attività a rischio medio, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto MIUR n° 195/2017;
10. Il numero di studenti ammessi in regime di alternanza è stabilito dal soggetto ospitante sulla base delle proprie disponibilità;
11. In caso di eventuali condizioni fisiche/psichiche dello studente, che richiedono particolari cautele o la somministrazione di farmaci salvavita, l'istituzione scolastica ne dà comunicazione al soggetto ospitante, previo consenso dello studente (se maggiorenne) o dei genitori/legali rappresentanti dello stesso (se minorenni) e nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali;

Art. 3.

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

- c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
- e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. **Le due figure dei tutor condividono** i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno, affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

- 1. Gli studenti beneficiari del PCTO sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
- 2. L'istituto scolastico è tenuto a far osservare scrupolosamente agli studenti del PCTO le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016; nello specifico, lo studente non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO **contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** presso l'INAIL, nonché per la **responsabilità civile verso terzi** presso compagnie assicurative operanti nel settore;
2. In caso di infortunio dello studente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'istituzione scolastica, sarà compito di quest'ultima provvedere ad effettuare la relativa denuncia;
3. L'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (ad es. R.S.P.P.);

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor esterno, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor interno di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso ed il tutor esterno per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente dovesse accadere al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (ad es. R.S.P.P.);

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante;

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante ed al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato;

Disposizioni finali


1. L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
2. La presente convenzione ha la durata di n.1 (uno) anno scolastico e non è ammesso il tacito rinnovo;
3. La convenzione non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico del soggetto ospitante, importi ed oneri - diretti e/o indiretti – se dovuti inerenti e conseguenti al recente accordo convenzionale sono a carico dell'ente promotore;
4. Il soggetto ospitante è indenne da pretese di terzi che dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione;
5. Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte, saranno devolute all'organo competente previsto dalla normativa vigente. In via esclusiva il forum di competenza è quello di Bari;
6. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia;
7. La presente convenzione viene redatta ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del DPR 26.10.1972 n.642 come modificato dal DPR 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 39 del DPR 26.04.1986 n.131: in ogni caso, imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell'istituto scolastico.

Bari, 21 GEN. 2020

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Antonella Sarpi

(Firma)



Il Direttore Generale ASL BA

Dott. Antonio Sanguedolce

(Firma)

